

Intervento 06.01.01 – Aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori

Sottomisura:

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, esso prevede la concessione di un aiuto per l'avviamento di nuove imprese agricole condotte da "giovani agricoltori" come definiti all'art. 2(n) Regolamento (UE) 1305/2013 i quali sono tenuti a presentare un piano aziendale.

L'intervento risponde ai fabbisogni rilevati nell'analisi swot (F7) e, in particolare, è rivolto a sostenere il ricambio generazionale nel comparto agricolo, attraverso il sostegno all'inserimento nel settore di nuovi giovani agricoltori professionalizzati.

Questi ultimi, data proprio la più giovane età e, soprattutto, la professionalizzazione, sono maggiormente in grado di sostenere gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale in termini di sostenibilità ambientale, innovazione e cambiamento climatico (sia in termini di fattori determinanti che di capacità di adattamento e maggiore resilienza).

L'intervento contribuisce direttamente alla FA 2B del PSR ed indirettamente alla FA2A. Agisce a favore dei tre obiettivi trasversali innovazione, ambiente e cambiamenti climatici, in quanto assegna priorità ai piani di sviluppo aziendali che affrontano con maggiore attenzione gli aspetti (anche con azioni di formazione e consulenza) e le tematiche correlate agli stessi tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, clima).

La sottomisura 6.1 viene attuata nella modalità "Pacchetto giovani".

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l'insediamento ed è erogato in due rate decrescenti. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'erogazione dell'ultima rata deve avvenire entro 4 anni dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Tale durata, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione risulta proporzionato alle esigenze del comparto agricolo della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a concludere la corretta attuazione del piano aziendale.

Nel "pacchetto giovani" oltre all'intervento 6.1.1 è obbligatorio attivare almeno l'intervento 4.1.1 (sostegno agli investimenti nelle imprese agricole). Nell'ambito del "pacchetto giovani" saranno applicate le percentuali di sostegno previste per gli interventi attivati. Nell'ambito del "pacchetto giovani" si applica il disposto dell'art.8(2) del Regolamento di esecuzione 808/2014, il quale prevede che l'approvazione della domanda di sostegno dell'intervento 6.1 comporta il finanziamento anche delle altre misure previste nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure. Ciascun intervento afferente a diverse misure/submisure/operazioni del pacchetto giovani viene comunque valutato e selezionato in base ai criteri di ammissibilità e di selezione previsti dalla misura/submisura/intervento di riferimento, ivi incluso il raggiungimento del punteggio minimo.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi

Regolamento (EU) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Persone o gruppi di persone che corrispondono alla definizione di “giovane agricoltore” di cui all’art. 2(n) del Regolamento (EU) 1305/2013. E’ definito giovane agricoltore: una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.

Specifiche condizioni di ammissibilità per il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo dell’azienda sono riportate nella sezione “informazioni specifiche della misura” del presente intervento, cui si rimanda.

Costi ammissibili

Non pertinente per l’intervento.

Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un “giovane agricoltore”, come definito all’art.2(1)(n) del Regolamento (UE) 1305/2013, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda.

Avere frequentato la scuola dell’obbligo.

Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata mediante:

- titolo di studio attinente le materie agrarie; o
- frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche nella gestione di un’impresa agricola e nelle pratiche agricole rispettose dell’ambiente; o

svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo per un periodo di 2 anni, anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (certificazioni fiscali e/o previdenziali).

Insedirsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 807/2014. La condizione di insediamento può essere antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno e, solo per il primo bando sul PSR 2014-2020, la condizione di insediamento può essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

La condizione di primo insediamento è un processo che inizia con l'acquisizione, per la prima volta, della Partita IVA come azienda agricola.

L'insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del piano aziendale e, comunque, non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Al fine del diritto al premio l'inizio dell'insediamento non può avvenire oltre 6 mesi prima dalla presentazione della domanda (12 mesi per il primo bando emesso PSR 2014-2020).

All'atto della domanda di aiuto il giovane deve avere iniziato il processo di insediamento (con l'apertura della partita IVA) ed il processo di insediamento deve essere ancora in corso e non ancora completato.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/2013, l'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve avere una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle zone con vincoli naturali e ad euro 15.000,00 nelle altre zone. La dimensione economica dell'azienda, espressa in Standard Output, non può essere superiore a 200.000,00 euro.

Il sostegno è comunque limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa o di piccola impresa come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

L'insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 807/2014:

la situazione di partenza dell'azienda agricola;
le tappe essenziali (intermedie e finali) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali: investimenti, formazione, consulenza.

Il piano aziendale, inoltre, contiene tutte le informazioni atte a consentire la valutazione del programma di investimenti di cui al "pacchetto giovani", per come indicate e previste dagli specifici interventi del PSR che vengono attivati.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto e deve essere ultimata entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Le condizioni di ammissibilità per il giovane agricoltore che non si insedia come unico capo

dell'azienda sono riportate nella sezione "informazioni specifiche della misura" del presente intervento.

Non sono ammissibili:

la costituzione della nuova azienda da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;

il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per la quota, tra coniugi.

Costituiscono ulteriori impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di primo insediamento;

acquisire, entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale, e comunque entro la data di completamento dello stesso piano, se antecedente, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ed impegnarsi a mantenerla, per almeno 5 anni decorrenti dalla data di acquisizione della qualifica stessa.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

alla corrispondenza tra il piano di sviluppo aziendale e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2B nella quale è programmata;

alla maggiore capacità dell'intervento di generare un incremento della dimensione economica dell'azienda agricola proponente;

alle domande di sostegno presentate da un soggetto che al momento di presentazione domanda già assolve le condizioni di competenza e conoscenze previste come condizione di ammissibilità;

alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato, privilegiando, con priorità decrescente le aree montane (art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013), quindi, le aree rurali classificate come aree "D" del PSR;

alla presenza di un impegno ad aderire, durante il periodo di implementazione del piano, ad azioni di formazione e/o consulenza, anche attraverso le submisure 1.1, 1.2 e/i 2.1 del PSR, che vadano al di là dei contenuti minimi per acquisire la professionalità di base richiesta quale requisito di ammissibilità al sostegno;

alla maggiore attenzione del piano di sviluppo alle tematiche della sostenibilità ambientale (biodiversità, gestione della qualità dei suoli, gestione delle qualità risorse idriche, qualità dell'aria) e delle pressioni sui cambiamenti climatici (emissioni gas climalteranti e ammoniacali, energie rinnovabili dall'uso di scarti agricoli) e degli effetti attesi dai cambiamenti climatici –

(gestione efficiente delle risorse idriche);
alla maggiore attenzione del piano di sviluppo alle tematiche dell'innovazione (utilizzo di tecniche e tecnologie innovative, qualità dei prodotti aziendali, nuove funzioni d'uso dei prodotti aziendali).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato.

Costituiranno fattore prioritario nell'assegnazione dei punteggi, gli elementi correlati ai principi "sostenibilità climatico ambientale ed innovazione" del piano di sviluppo aziendale.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio all'insediamento, determinato sulla base delle indicazioni contenute nella seguente sezione del presente intervento "metodo per il calcolo dell'importo", viene fissato in € 50.000,00 per le aziende localizzate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32(1)(a, b) del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane e zone soggette ad altri vincoli naturali) ed in € 40.000,00 nelle altre zone e viene erogato secondo la seguente modalità:

60% dell'importo, a seguito dell'atto di assegnazione, previa costituzione della polizza fideiussoria, pari al 100% del valore dell'anticipo;

40% dell'importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
L'erogazione dell'ultima rata a saldo dovrà avvenire non oltre 4 anni dalla data della decisione in cui si concede l'aiuto.

L'aiuto relativo alle altre misure/submisure attivate nel "pacchetto giovani" viene erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di submisura/intervento.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione alla valutazione del piano di sviluppo aziendale (ECR1).

Un rischio basso viene rilevato rispetto al metodo di controllo relativo alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale ed in particolare l'effettivo insediamento del giovane agricoltore (che l'insediamento non sia fittizio o che non sussista la creazione di condizioni artificiali), al rispetto degli impegni in fase di attuazione ed all'efficacia dei controlli, sia amministrativi che in loco (controllo dei controllori) (ECR3).

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

I rischi ECR1 possono essere mitigati attraverso la predisposizione di un modello per la redazione del piano aziendale che consenta la compilazione guidata da parte del beneficiario, con la finalità di consentire al beneficiario di presentare un documento completo e chiaro per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, le azioni/attività/investimenti da intraprendere, gli step attraverso i quali raggiungere gli obiettivi prefissi, e la loro misurazione; ed all'istruttore di giudicarne la validità (in fase di ammissione) e l'effettiva attuazione (in fase di verifica finale). I rischi ECR3 relativi alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale ed all'efficacia dei controlli (controllo dei controllori) possono essere mitigati, sia attraverso l'utilizzo del modello di piano aziendale descritto al punto precedente, che renderanno più chiare al controllore le condizioni da andare a verificare; sia attraverso la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli "in loco", che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, le verifiche in loco da effettuare, le annotazioni da registrare. L'effettivo raggiungimento della professionalità e dell'insediamento in azienda può essere verificato attraverso l'acquisizione del requisito di imprenditore agricolo professionale (che presuppone che l'agricoltore svolga in via prevalente l'attività agricola, requisito che viene controllato in maniera incrociata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dalle Camere di Commercio). L'effettivo insediamento può essere altresì controllato attraverso l'acquisizione di documentazione contabile (registri IVA e/o, ove obbligatori per legge, dei bilanci di impresa) da cui risulti l'effettivo svolgimento di attività dell'azienda agricola. Gli impegni ex-post previsti (mantenimento per 5 anni della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e dell'attività) sono tutti verificabili con controlli amministrativi, attraverso l'acquisizione di opportuna documentazione probatoria (contabile/fiscale/attestazioni da enti terzi), e viene previsto siano oggetto di specifici controlli in loco "a campione" da effettuarsi nell'arco del periodo di mantenimento dell'impegno e in prossimità con la data di scadenza degli impegni.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questo intervento in quanto agiscono positivamente:

sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla concessione del sostegno pubblico.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del premio forfettario è stato determinato con la finalità di consentire al giovane imprenditore di poter sostenere l'esecuzione del piano di sviluppo aziendale nella fase di start up (36 mesi), quale "costo opportunità" della scelta di avviare un'impresa agricola, ed è stato parametrato in funzione del reddito complessivo annuo del contribuente mediano della regione Calabria.

Il differenziale del premio per le aree montane e le aree soggette ad altri vincoli naturali è utilizzato per consentire di coprire i maggiori costi connessi all'avviamento dell'azienda agricola in tali aree. Tali costi aggiuntivi sono determinati da una maggiore complessità, anche in termini di formazione e consulenza e di investimenti, del piano di sviluppo, il quale deve affrontare, in aggiunta a quanto necessario nelle altre aree, anche le problematiche derivanti dagli svantaggi (fisici/pedologico/climatico), e socio economici (maggiore grado di perifericità) che sono proprie di tali contesti.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'intervento non viene attivato nella misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per risultare ammissibile, ai sensi dell'art. 19(1)(i) del Regolamento (UE) 1305/2013 l'azienda agricola, al

momento della presentazione della domanda, deve risultare di dimensione economica espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 € nelle zone con vincoli naturali e non inferiore a 15.000 euro nelle altre zone. Detta dimensione economica non deve risultare, altresì, superiore ad euro 200.000,00.

Tali soglie sono state determinate in funzione di prevedere un intervento a favore di imprese agricole di piccola e media dimensione, ma comunque in grado di portarsi sul mercato e di cogliere le sfide della competitività, ritenendo che queste ultime necessitino più che le aziende di più grande dimensione di essere sostenute attraverso l'intervento pubblico. La soglia minima, in particolare, tiene conto della dimensione economica media delle aziende regionali (€ 14.277) che corrisponde anche ad una dimensione minima per affrontare le sfide della "competitività", e modula la soglia in funzione delle condizioni di svantaggio territoriale dell'ubicazione dell'impresa; mentre quella massima, data la struttura delle aziende regionali per classe economica, consente di isolare le imprese di più grande dimensione.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi in qualità di unico capo azienda sono previste le seguenti condizioni:

in caso di insediamenti in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e straordinaria, quale risultante dall'atto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori, in modo tale da garantire che le decisioni siano in capo ai giovani agricoltori; in caso di insediamenti in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani agricoltori dovranno rivestire la qualifica di socio, rappresentando la maggioranza del capitale societario, ed un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (amministratore unico o amministratore delegato, oppure rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione), tale per cui le decisioni siano in capo ai giovani agricoltori.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane agricoltore non sia in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto delle adeguate qualifiche e competenze professionali, (richieste come condizioni di ammissibilità al sostegno) è previsto che possa maturare tale requisito entro il termine di 36 mesi dalla data di assunzione della decisione di concessione individuale del sostegno e, comunque, entro la data di attuazione del piano aziendale, qualora tale data risulti antecedente ai 36 mesi fissati.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale dovrà contenere tutte le informazioni che descrivono quanto richiesto dall'articolo 5 del Regolamento delegato n. 807/2014 e riportate nelle condizioni di ammissibilità del presente intervento. Esso, più specificatamente, dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici, inclusi il

mercato di riferimento, la strategia commerciale e l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;
il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe intermedie e finali essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti al miglioramento della situazione ambientale e dell'efficienza delle risorse, occorrenti allo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- fabbisogno di formazione/consulenza, con particolare riferimento alle tematiche climatico-ambientali in particolare quelle specifiche per la situazione regionale; e, ove pertinente, nel caso in cui il giovane agricoltore non sia in possesso dei requisiti di professionalità, il piano dovrà contenere la previsione delle attività necessarie al conseguimento di detta capacità;
- se del caso, le tappe per raggiungere entro i 18 mesi previsti, l'adeguamento alla definizione di "agricoltore in attività";
- investimenti previsti;

ogni altra azione/attività per conseguire lo sviluppo aziendale;
le previsioni economico-finanziarie, idonee ad evidenziare la sostenibilità di mercato, economica e finanziaria delle azioni previste;
ogni altra informazione necessaria a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità per l'accesso alle operazioni della submisura 4.1 (4.1.1-4.1.3-4.1.4), nell'ambito del "pacchetto giovani".

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si prevede la possibilità, nell'ambito del "pacchetto giovani", di abbinare la domanda di aiuto allo start-up (premio) ad una domanda di aiuto sulla misura 4 del PSR: almeno all'intervento 4.1.1 del PSR e, in aggiunta, agli interventi 4.1.3-4.1.4 del PSR.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente per l'intervento.